

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2247)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1975

Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — La grave esigenza di poter disporre di alloggi con un canone accessibile ai nuclei familiari meno abbienti assume particolare rilevanza per i dipendenti della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Per detto personale, infatti, sono da sottolineare particolari situazioni che aggravano i disagi generali, sia perchè la maggior parte di esso è concentrata in grandi capoluoghi, ove il problema dei canoni di locazione si presenta in proporzioni più rilevanti, sia perchè in tali centri il personale è costretto, per poter accedere ad un fitto più equo, a prendere alloggio nell'estrema periferia.

Da molte sedi, quali Milano, Torino, Roma, Palermo, Napoli, Catania, eccetera, è stata altresì fatta rilevare la carenza di infrastrutture primarie e secondarie, come mezzi di trasporto, scuole ed asili nido, mercati rionali, campi sportivi, con evidente aggravamento dei disagi imposti alle famiglie.

Inoltre, le distanze spesso notevoli di tali agglomerati urbani dagli uffici e dai comandi dove il personale di cui trattasi presta servizio, generalmente situati nelle zone del centro cittadino, determinano non soltanto una maggiore spesa per gli interessati, in relazione all'uso di mezzi di trasporto, ma anche un aggravio — in termini di orario e di impegno fisico e psicologico — dei già gravosi turni di servizio.

Il delicato e stressante lavoro cui il personale in questione è costantemente addetto, inteso ad assicurare un ordinato svolgimento della vita civile e la tutela delle istituzioni democratiche, impone che lo Stato provveda, per questa particolare categoria di cittadini, mediante opportuni interventi per la soluzione del problema degli alloggi.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 è previsto lo stanziamento di 125 miliardi, nell'arco di tempo dal 1976 al 1979, per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione al personale di cui trattasi.

Detto articolo è strutturato in modo da assicurare la costruzione di alloggi nei capoluoghi di provincia e nelle altre sedi dove il

problema è maggiormente avvertito. In particolare si prevede che il Ministero dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, stabilisca il programma, la localizzazione degli interventi e i canoni di locazione, nonché la quota annua da assegnare agli Istituti autonomi delle case popolari per gli impegni della spesa di acquisizione delle aree e di realizzazione delle opere.

Con l'articolo 2 si determinano le modalità di finanziamento della spesa per gli alloggi di servizio previsti dall'articolo 1 mediante ripartizione dell'onere in appositi stanziamenti, da iscriverne nel bilancio del Ministero del tesoro per quattro anni dal 1976 al 1979, per essere poi assegnati alla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente.

È da precisare che tale proposta di finanziamento per una determinata categoria di dipendenti pubblici non appare in contrasto con le disposizioni di portata generale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed ai successivi decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, nn. 1035 e 1036, riguardanti la generalità dei cittadini, in quanto, mentre è previsto, nel provvedimento in esame, che l'appalto deve in ogni caso essere esperito tramite gli Istituti autonomi delle case popolari, v'è da considerare che gli alloggi hanno una destinazione di servizio che si risolve nell'evitare, in seguito ai trasferimenti di sede degli appartenenti alla Pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia, l'insorgere di problemi di sistemazione dei nuclei familiari per il personale coniugato.

Il ricorso agli Istituti autonomi delle case popolari è determinato dal fatto che detti Istituti devono ritenersi compresi tra le Amministrazioni e gli Enti legittimati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 865, a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione dei piani indicati nella stessa legge.

L'articolo 3 demanda l'assegnazione degli alloggi alla Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato con de-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, che viene integrata con i rappresentanti del personale interessato, in modo da assicurarne la partecipazione alla gestione delle provvidenze in esame.

Con l'articolo 4 vengono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con l'articolo 5, infine, considerata la competenza primaria attribuita in particolare alla provincia di Bolzano in materia di edilizia sovvenzionata dal decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene precisato che, sia in detta provincia che in quella di Trento, i finanziamenti di cui trattasi vengono utilizzati per la costruzione di alloggi che restano in proprietà dello Stato e vengono assegnati « in concessione » al personale di cui trattasi in relazione alla prestazione del proprio servizio nella località dove gli alloggi sono ubicati e limitatamente alla durata della permanenza nella sede.

La costruzione e la gestione per conto dello Stato è affidata ai locali Istituti per l'edilizia agevolata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli Istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in attività di servizio. Tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato.

Il programma e la localizzazione degli interventi sono predisposti dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli Istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministeri interessati e il Comitato per l'edilizia residenziale.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906.

La Commissione prevista dal comma precedente verrà integrata, secondo le modalità da stabilirsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia e con rappresentanti del personale civile e militare in attività di servizio della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 4.

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Nelle province di Trento e di Bolzano i finanziamenti di cui all'articolo 1 vengono utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Gli alloggi restano di proprietà dello Stato e vengono concessi al personale di cui all'articolo 1, in relazione alla prestazione del proprio servizio nelle località dove gli alloggi sono ubicati.

La concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.

I concessionari devono corrispondere un canone determinato nei modi di cui all'articolo 1, terzo comma.

Gli alloggi vengono costruiti e gestiti per conto dello Stato dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Trento del 30 dicembre 1972, n. 31, e dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15.

Per la concessione degli alloggi si applica il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.